Sull'attivazione del soccorso istruttorio nelle procedure concorsuali.

In ordine all'istituto del soccorso istruttorio, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la ben nota **decisione n. 9 del 25 febbraio 2014**, ha statuito che:

"Nell'ambito del procedimento amministrativo e, in particolare, in relazione alle procedure comparative e di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti (ad es. reclutamenti di pubblici dipendenti):

- a) si configurano in capo al singolo partecipante obblighi di correttezza specificati attraverso il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell'auto responsabilità rivenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost., che impongono che quest'ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione: si pensi al dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti ecc. (cfr., ex plurimis e da ultimo, Cons. St., Ad. plen., 23 marzo 2011, n. 3; successivamente, Sez. V, 21 giugno 2013, n. 3408; Sez. V, 15 novembre 2012, n. 5772; antecedentemente alla Plenaria cfr. Sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8291);
- b) il divieto del formalismo incontra il limite derivante dalla particolare importanza che assume l'esigenza di speditezza (e dunque di efficienza, efficacia ed economicità), dell'azione amministrativa: in questi casi l'imposizione di oneri formali a carico dei partecipanti alla procedura può essere funzionalmente correlata alla necessità di garantire il rispetto dei tempi del procedimento a salvaguardia dell'interesse pubblico primario affidato dall'ordinamento alla cura dell'amministrazione procedente, nonché degli interessi secondari coinvolti (pubblici o privati che siano);
- c) la compilazione di moduli o la produzione di fotocopie di validi documenti (di identità, ma non solo), di per sé non si configurano come adempimenti abnormi o eccessivi; dunque le clausole della legge di gara che li prevedono non sono ex se illegittime ...".

In attuazione dei richiamati principi, la giurisprudenza amministrativa è ormai consolidata nell'affermare che: "è preciso onere di ciascun candidato - anche in omaggio alla natura selettiva della procedura ed alla conseguente esigenza di rispettare rigorosamente la par condicio fra i concorrenti - attendere alla completa, tempestiva e puntuale produzione dei propri titoli: non solo, infatti, nelle procedure di massa, quali quelle concorsuali, l'Amministrazione non è tenuta al soccorso istruttorio (Cons. Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9, § 7.4 e seguenti) e, quindi, non deve ricercare autonomamente la documentazione menzionata dai candidati" (1).

Dunque, nell'ambito delle procedure concorsuali, la P.a. non è affatto tenuta ad attivare, sempre e comunque, il soccorso istruttorio.

Ed invero, occorre tenere debitamente conto che "tal istituto è inutilizzabile in tutti i casi di domanda incompleta o non veritiera o non intelligibile o inappropriata": ed infatti, l'istituto di cui all'art. 6, co. 1, lett. b) della 1. 241/1990, risulta "non invocabile nell'ambito del procedimento quale parametro di legittimità dell'azione amministrativa, tutte le volte in cui si configurino in capo al partecipante obblighi di correttezza, specificati col richiamo alla clausola generale della buona fede e dell'autoresponsabilità, che impongono a quest'ultimo di assolvere oneri minimi di cooperazione e di diligenza quali il dovere di compilare moduli e di presentare documenti secondo quanto indicato dalla legge o dalla P.A." (2).

In ogni caso, non è invocabile il soccorso istruttorio al fine di procedere alla "integrazione degli elementi sostanziali a corredo della domanda di partecipazione, con effetto sull'attribuzione del punteggio concorsuale, ciò che risulta inammissibile pena la violazione del principio della par condicio fra i candidati" (3).

In tal senso, anche la Prima Sezione del Tar Puglia - Bari, con decisione n. 324 del 4 marzo 2019, ha ribadito che: "il ricorso all'attività ausiliatrice e suppletiva della Pubblica Amministrazione nella correzione/integrazione di una domanda di partecipazione ad un

concorso non si giustifica nei casi in cui l'invocato aiuto confligga con il principio generale dell'autoresponsabilità dei concorrenti.

In forza di detto principio, chiunque si rapporti con la Pubblica Amministrazione per il soddisfacimento di un suo interesse pretensivo è tenuto all'esercizio di una diligenza - quanto meno - media, sopportando inevitabilmente in proprio le conseguenze di eventuali grossolani errori commessi nella presentazione della documentazione, soprattutto nel caso di una loro difficile riconoscibilità come tali.

In particolare, in presenza di una previsione chiara e dell'inosservanza di questa da parte di un concorrente (si tratti di gara o di altro tipo di concorso), l'invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio, che verrebbe vulnerato da una sostanziale rimessione in termini, quale quella che otterrebbe il concorrente sbadato e/o disattento per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta e/o insufficiente ad attestare il possesso del requisito di partecipazione da parte del medesimo, che non ha presentato, nei termini e con le modalità previste dalla lex specialis, una dichiarazione o documentazione conforme al bando (cfr. in termini, Cons. Stato, III Sez., n. 6752 del 2018). Infatti, come la giurisprudenza ha più volte sottolineato, in materia di concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego, le opportunità di regolarizzazione, chiarimento o integrazione documentale non possono tradursi in occasione di aggiustamento postumo, cioè in un espediente per eludere le conseguenze associate dalla legge o dal bando o per ovviare alle irregolarità non sanabili conseguenti alla negligente inosservanza di prescrizioni tassative imposte a tutti i concorrenti, pena la violazione, appunto, del principio della par condicio (cfr. Cons. Stato, III Sez. n. 2610 del 2010)".

Alla luce di quanto sopra, appare evidente che il soccorso istruttorio non sia attivabile dalla P.A. allorché siano riscontrati gravi vizi e carenze oggettivamente riscontrati nella domanda di partecipazione ad un pubblico concorso.

- 1) In tal senso, Cons. Stato, Sezione Quarta, 05.04.2018, n. 2118.
- 2) In tal senso, Cons. Stato, Sezione Sesta, 16.04.2019, n. 2483.
- 3) In tal senso, Cons. Stato, Sezione Quinta, 30.12.2019, n. 8914.

Dicembre 2022